

P:d.l.: "Abrogazione degli artt. 6,7 e 8 della L.R. 13.6.1978, n. 22"

Relatore: Giuseppe Colonna

RELAZIONE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

con la L. R. 13.6.1978, n. 22, veniva istituito presso la Regione Puglia un "Fondo regionale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane pugliesi, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.949.

Tale garanzia, di natura sussidiaria, si esplica sull'intero ammontare della perdita che gli Istituti ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che garantiscono il credito.

Il legislatore regionale aveva previsto tale tipo di provvidenza in quanto il Fondo centrale di garanzia amministrativo dell'Artigiancassa garantisce i rischi del credito nella misura massima del 70% delle perdite dimostrate; ciò costituiva per le Banche un'ulteriore remora nell'erogazione dei prestiti agevolati.

Con decreto della Presidenza del Consiglio del 20 marzo 1981 è stato stabilito che il limite della garanzia sussidiaria della Regione non possa superare quello previsto per il Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n.1068.

Dovendo il Fondo regionale di garanzia funzionare nell'ambito degli stessi limiti, termini e condizioni di quello statale viene a vanificarsi lo scopo del legislatore regionale.

L'elevamento altresì dal 70 al 90% della percentuale di rischio del credito coperto dal Fondo centrale di garanzia rende meno traumatico il fatto della riduzione o del venir meno della garanzia regionale.

Per i motivi sopra accennati ed al fine di rendere disponibile lo stanziamento annuale per altri scopi si propone la cessazione del Fondo regiona-


Il Presidente

le di garanzia e quindi l'abrogazione degli artt. 6-7 e 8 della L. R. 13.6.78, n. 22, nonché gli artt. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 del Regolamento di attuazione n. 2 del 24.5.1979.

Le somme fino ad oggi stanziare per la costituzione del Fondo dovrebbero restare congelate presso la tesoreria regionale sino a quando tutti i prestiti garantiti non saranno stati completamente estinti.

La presente proposta di legge, quindi, viene sottoposta all'esame del Consiglio Regionale, nel testo approvato alla unanimità da questa Commissione.

Giuseppe Colonna



Testo originario degli artt. 6-7-8
della L.R. n. 22/78

Art. 6

E' istituito presso la Regione Puglia un "Fondo regionale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane pugliesi, effettuate, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalità previsti dal Regolamento di attuazione.

La predetta garanzia è di natura sussidiaria e si esplica sull'intero ammontare della perdita, in linea capitale, che gli Istituti ed Aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

Testo della Proposta di legge

Art. 1

E' abrogato il "Fondo regionale di garanzia" previsto dalla L.R. 13.6.1978, n. 22. Sono conseguentemente abrogati gli artt. 6-7-8 della L.R. n. 22/78 nonchè gli artt. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 del Regolamento di attuazione n. 2 del 24.5.1979.

Art. 2

Le somme fino ad oggi stanziare per la costituzione del "Fondo regionale di garanzia" restano vincolate in un conto indisponibile presso la tesoreria regionale sino a totale estinzione dei prestiti garantiti.

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1

Idem

Art. 2

Idem

(segue Art. 6)

La stessa garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi nazionali o regionali.

Su domanda documentata degli Istituti ed Aziende di credito interessati, potrà essere concesso un anticipo, nella misura massima del 30% della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita dalla garanzia sussidiaria del Fondo regionale, purchè sia già iniziata la procedura di riscossione coattiva del credito.

Art. 7

1. Le dotazioni finanziarie del "Fondo regionale di garanzia" sono costituite:

a) dalle somme che gli Istituti ed Aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50% che gli stessi sono tenuti ad

(segue Art. 7)

operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario in linea capitale dei finanziamenti che siano ammessi alla medesima garanzia regionale;

- b) da un contributo della Regione di £. 1.200 milioni per l'esercizio 1978 e di £. 1.000 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi;
- c) da eventuali contributi dello Stato, Istituti ed Aziende di credito, enti, associazioni e terzi interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle Aziende artigiane pugliesi;
- d) dagli interessi attivi rivenienti dal deposito delle somme di cui al presente articolo.

Art. 8

Il fondo regionale di garanzia è amministrato da un Comitato così composto:

(segue Art. 8)

- a) dall'assessore regionale all'Artigianato, che assume la funzione di Presidente;
- b) dall'assessore regionale al Bilancio o un suo funzionario delegato;
- c) da cinque Consiglieri regionali, di cui uno assume la funzione di Vice Presidente, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;
- d) da un funzionario dell'Ufficio regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, designato dalla Cassa stessa;
- e) da quattro esperti scelti tra quattro terne di nomi designate dalle associazioni regionali artigiane di categoria aderenti ad organismi più rappresentativi di livello nazionale, operanti in Puglia da oltre dieci anni ed in almeno tre province;

(segue Art. 8)

f) dal Presidente della Commissione regionale per l'artigianato.

Alle riunioni del Comitato assistono, con voto consultivo, i Presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato di Puglia.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale dell'Artigianato.

Detto Comitato è nominato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

In difetto di qualche designazione, il Presidente della Giunta regionale sostituisce l'esperto non designato da qualcuna delle Associazioni interessate con altro esperto designato da altre Associazioni.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti per le imprese artigiane

(segue Art. 8)

alla garanzia sussidiaria del Fondo, presentate dagli Istituti ed Aziende di Credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 2 della presente legge e del Regolamento di attuazione;

- b) alle singole richieste di rimborso presentate dagli Istituti ed Aziende di credito di cui alla lettera a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;
- c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono adottate dal Comitato entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta da parte degli Istituti ed Aziende di Credito.